D.M. 28 aprile 2005, n. 161 [(1)].

Regolamento di attuazione del *D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395*, modificato dal *decreto legislativo n. 478 del 2001*, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2005, n. 189.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visti gli articoli 2, comma 1, 6, commi 3 e 4, 17, comma 2, 18, comma 2 e 21 del *decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395*, come modificato dal *decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478*, che prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale per la loro attuazione;

Visto il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, recante «codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la *legge 1° marzo 2005, n. 32*, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», in particolare l'articolo 2 comma 2, lettera *c*) punto 3);

Sentito il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cui alla *legge 6 giugno 1974, n. 298*;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, reso nella seduta del 15 gennaio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giugno 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata *legge n. 400 del 1988*;

Emana il seguente regolamento:

---

1. *Attuazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000* - Esenzioni.

1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del *decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395* che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della *legge 6 giugno 1974, n. 298*, come previsto dall'articolo 4, comma 1 del citato *decreto legislativo n. 395 del 2000*,dimostrando il solo requisito dell'onorabilità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo.

2. *Attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000.* Attestazione di capacità finanziaria e comunicazioni delle imprese bancarie.

1. Le imprese che esercitano attività bancaria rilasciano, a richiesta delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del *decreto legislativo n. 395 del 2000*, l'attestazione prevista dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo medesimo, conformemente al modello allegato al presente regolamento ed in osservanza di quanto prescritto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.

2. Le imprese che esercitano attività bancaria effettuano la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 4 del *decreto legislativo n. 395 del 2000*, in forma scritta, entro quindici giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dei fatti da comunicare.

---

3. *Attuazione dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000.* Comunicazioni in materia di sanzioni e misure applicate ad imprese stabilite in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo.

1. Le autorità che applicano le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, comma 2 del *decreto legislativo n. 395 del 2000*, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo medesimo, ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, comunica entro dieci giorni alla corrispondente autorità competente dello Stato nel quale l'impresa interessata è stabilita, anche attraverso le competenti rappresentanze del Governo italiano presso lo Stato medesimo, le informazioni ricevute ai sensi del comma 1.

---

4. *Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000.* Verifica della persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.

1. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1 del *decreto legislativo n. 395 del 2000* effettua la verifica periodica prevista dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo medesimo. Resta salvo il potere della citata autorità competente di effettuare la verifica della persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.

2. La verifica della persistenza del requisito dell'onorabilità è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 5 del *decreto legislativo n. 395 del 2000*, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3. La verifica della persistenza del requisito della capacità finanziaria è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 6 del *decreto legislativo n. 395 del 2000*, e la relativa documentazione dall'impresa interessata o dalle imprese di cui all'articolo 2, comma 1.

4. La verifica della persistenza del requisito dell'idoneità professionale è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 7 del *decreto legislativo n. 395 del 2000*, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*.

5. È considerato non persistente il requisito dell'onorabilità, della capacità finanziaria o dell'idoneità professionale per l'impresa che, a richiesta dell'autorità competente di cui al comma 1, non fornisce, entro un congruo termine fissato dall'autorità medesima, le informazioni essenziali per le verifiche di cui al presente articolo.

---

5. *Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000.* Adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.

1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del *decreto legislativo n. 395 del 2000*, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della *legge n. 298 del 1974* tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 9 del *D.M. 5 novembre 1987, n. 508* del Ministro dei trasporti, modificato dal *D.M. 8 marzo 1988, n. 100* del Ministro dei trasporti, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato *decreto legislativo n. 395 del 2000* entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del *decreto legislativo n. 395 del 2000*, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della *legge n. 298 del 1974* entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del *D.M. 16 maggio 1991, n. 198* del Ministro dei trasporti, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato *decreto legislativo n. 395 del 2000* entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il disposto di cui al comma 2 si applica solo se le imprese interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicolo rispettivamente contemplati dal citato articolo 1, commi 2 e 3 del *decreto ministeriale n. 198 del 1991* del Ministro dei trasporti.

4. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del *decreto legislativo n. 395 del 2000* che, ai sensi del *decreto ministeriale n. 198 del 1991* e del *decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448* entrambi del Ministro dei trasporti, hanno dimostrato il requisito della capacità finanziaria mediante attestazione rilasciata da una società finanziaria, si adeguano al requisito di cui all'articolo 6 del citato *decreto legislativo n. 395 del 2000* in occasione della prima verifica effettuata ai sensi dell'articolo 4.

---

6. *Entrata in vigore. Articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000.*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ATTESTAZIONE

A seguito di richiesta
dell'impresa _____

_____

_____

_____

_____

Questo Istituto bancario, visti i dati di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395* ____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

VERIFICATO CHE

L'impresa _____;

Ha disponibilità finanziaria per un importo pari a euro

_____

_____

RILASCIA

Il presente attestato valido per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del *decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395*.

Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell'osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 126 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
